AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Arcidiocesi Cosenza-Bisignano

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

CAP. 1: L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELL'ARCIDIOCESI DI COSENZA- BISIGNANO

Premessa: Specificità storico-ecclesiale della Diocesi e dell'AC diocesana

Per decisione della Santa Sede, nel 1987 l'Arcidiocesi di Cosenza e la Diocesi di Bisignano - costituite nei primi secoli del Cristianesimo - sono state unificate in una nuova circoscrizione ecclesiastica con la denominazione di Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. All'interno dell'Arcidiocesi di Cosenza, l'Azione Cattolica è stata costituita nel 1896 grazie all'opera di don Carlo De Cardona, sacerdote della diocesi di Cassano Ionio; poco dopo è stata costituita anche nella diocesi di Bisignano.

Sin dalle origini l'attività dell'AC delle due diocesi è stata caratterizzata dall'impegno profuso per la formazione alla santità, per l'educazione alla partecipazione attiva nelle istituzioni religiose e civili e per l'impegno sociale, attuato soprattutto mediante la costituzione di cooperative che hanno dato un notevole contributo alla lotta contro l'usura per lo sviluppo della Calabria. La nuova circoscrizione ha continuato nella medesima direzione.

1.1 L'Atto Normativo Diocesano.

L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Cosenza - Bisignano è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal presente Atto normativo, approvato nell'Assemblea diocesana del 9 gennaio 2005 e modificato in quella del 26 gennaio 2025 in conformità a quanto disposto dallo Statuto e specificato dal suo Regolamento di attuazione, che qui si intendono integralmente richiamati.

1.2 L'Associazione diocesana

L'Associazione diocesana di Cosenza - Bisignano è costituita da tutti i laici che nel suo territorio aderiscono all'Azione Cattolica Italiana ed offre il proprio contributo specifico all'Arcivescovo pro-tempore e a tutti gli organi diocesani e territoriali dell'Arcidiocesi nella quale è inserita, assumendo l'impegno di testimoniare il Vangelo all'interno del territorio, sull'esempio degli insegnamenti delle figure di santità locali, san Francesco di Paola, sant'Umile da Bisignano, San Nicola saggio da Longobardi, sant'Angelo d'Acri, e tutti gli altri beati e servi di Dio che hanno annunciato la Parola di Dio.
L'Azione Cattolica diocesana attua l'impegno missionario mediante l'azione degli organi associativi e dei propri soci.
In particolare, agli organi associativi è attribuita la programmazione e l'organizzazione delle attività permanenti e occasionali di formazione spirituale e culturale dei soci e di coloro i quali vivono nel territorio. I soci fanno proprie le attività dell'associazione e sono chiamati a testimoniare il Vangelo, sia singolarmente che comunitariamente, animando le comunità in cui vivono.

1.3 Scelte qualificanti

L'identità dell'AC di Cosenza - Bisignano è caratterizzata dalle seguenti scelte qualificanti: diocesanità, formazione personale, associativa e comunitaria, vita comunitaria, carità, famiglia e missionarietà. L'AC di Cosenza - Bisignano si radica innanzi tutto nella Chiesa locale, accogliendo la pastorale dell'Arcivescovo e attuandola con la presenza e il servizio negli organi diocesani e parrocchiali. In questi ultimi opera in stretta collaborazione col parroco, che è il segno

della presenza dell'Arcivescovo e il suo diretto collaboratore, e con i diversi gruppi presenti in essi.
Tenendo conto delle indicazioni dell'Associazione nazionale e attraverso la vita associativa e la pastorale diocesana l'AC forma i propri soci alla santità, alla vita comunitaria e alla missione; propone perciò a soci e non soci una vita ispirata dall'amore di Dio e del prossimo nelle varie forme: professionalità nel lavoro, pieno sviluppo della famiglia, partecipazione responsabile alla vita sociale e politica, impegno a favore degli ultimi, volontariato.
Si impegna - sia sul piano educativo, sia su quello dell'azione comunitaria - a combattere le ingiustizie e le disuguaglianze sociali e a ridurre le disparità socio-economiche. Collabora al pieno sviluppo della famiglia e della sua attività educativa e favorisce la promozione del suo ruolo nella pastorale della Chiesa.
Attua la missionarietà prestando il suo servizio alla liturgia e alla catechesi parrocchiale, impegnandosi e adoperandosi, mediante opportune attività permanenti e occasionali, a far giungere il primo annuncio evangelico anche a chi non frequenta la vita parrocchiale. A questo fine l'Associazione promuove le esperienze del MSAC e del MLAC.

CAP. 2. ADESIONE E PARTECIPAZIONE

2.1. Adesione

L'adesione all'associazione diocesana di Cosenza - Bisignano avviene nelle forme e con le finalità indicate negli articoli 1-4 del Regolamento nazionale di attuazione e nell'art. 15 dello Statuto.
In particolare:

a) possono aderire all'associazione tutti i laici che, con scelta personale, ne accettano la natura e i fini e intendono partecipare alla sua vita associativa;

b) l'adesione all'associazione si effettua tramite un'associazione territoriale di base, di norma riferita alla comunità parrocchiale, un movimento o un gruppo diocesano riconosciuto e viene confermata annualmente;

c) l'Associazione diocesana celebra il 4 ottobre, festa di san Francesco d'Assisi, l'inizio dell'anno associativo, e l'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, la festa dell'adesione;

d) Le forme di registrazione delle adesioni, il "segno" che l'attesta e la stampa associativa sono definiti annualmente dal Consiglio Nazionale;

e) le dimissioni volontarie e la mancata conferma annuale nei termini stabiliti costituiscono una rinuncia all'adesione; il mancato rispetto degli obblighi statutari può produrre l'esclusione del socio con deliberazione del Consiglio diocesano in contraddittorio con l'interessato.

2.2 Partecipazione alla vita associativa

Nel quadro di quanto stabilito negli articoli 5-13 del Regolamento nazionale di attuazione, la partecipazione alla vita associativa avviene secondo le modalità e le forme specificate nei commi successivi.
Ogni socio ha il diritto-dovere di partecipare alla vita associativa nelle forme stabilite dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo e mediante l'esercizio del diritto di voto, di proposta e di collaborazione alle attività associative.
Il diritto di voto è personale e non può essere delegato; tuttavia chi

è stato incaricato di rappresentare la propria articolazione/settore in incontri a livelli superiori può essere sostituito temporaneamente con l'approvazione scritta del responsabile direttivo rappresentato (presidente parrocchiale/ATB, segretario di Movimento).
Il voto si esprime in forma palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
L'elettorato attivo è riconosciuto ad ogni socio che abbia compiuto il 14° anno d'età, mentre l'elettorato passivo è attribuito ai soci che abbiano compiuto il 18° anno d'età ad eccezione del Movimento Studenti di AC (per cui l'elettorato passivo è fissato a 16 anni Regolamento di attuazione Art. 8.1; Regolamento normativo MSAC art. 6.1).
I ragazzi fino al 14° anno sono rappresentati dai responsabili e dagli educatori dell'ACR. L'elettorato passivo per l'incarico di responsabile giovane spetta a tutti gli aderenti che non hanno ancora compiuto il 30° anno di età.
L'elettorato passivo per l'incarico di responsabile adulto spetta a tutti gli aderenti che hanno compiuto il 30° anno di età.

2.3 Incarichi direttivi

Gli incarichi associativi direttivi, sia diocesani che parrocchiali (presidente, componente della presidenza, segretario di movimento o di gruppo) sono conferiti con mandato triennale corrispondente al periodo stabilito volta per volta dalla Presidenza nazionale. I mandati conferiti durante il triennio sono validi fino al termine del triennio in corso.
Gli incarichi direttivi, sia diocesani che parrocchiali, possono essere ricoperti consecutivamente solo per un secondo mandato.

2. 4 Presidente diocesano

Il Presidente diocesano è nominato dall'Arcivescovo, scelto tra una terna di soci sottopostagli dal Consiglio diocesano. Per la formazione della terna, ciascun consigliere diocesano indicherà, nell'apposita scheda, fino a tre nominativi di soci nel primo scrutinio; ovvero nei successivi scrutini che si rendessero necessari indicherà tanti nomi-

nativi quanti sono necessari per completare la terna. Per l'inclusione dei soci nella terna per la nomina a Presidente diocesano, nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio diocesano, dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza dei votanti. Nell'ipotesi in cui si verifichi parità di voti tra più nominativi di soci, la designazione avverrà ricorrendo al ballottaggio fra gli stessi. La terna, così formata, verrà comunicata all'Arcivescovo, unitamente all'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ricevuti da ciascun nominativo designato.

2.5 Presidente dell'associazione territoriale di base

La proposta per la nomina del Presidente dell'associazione territoriale di base è effettuata dal Consiglio dell'associazione territoriale di base con la designazione, a mezzo di votazione, di una sola persona; la nomina è effettuata dall'Arcivescovo (Regolamento art. 10 comma 2 lettera a). Per la designazione di tale nome ogni consigliere con diritto di voto indicherà su un'apposita scheda un nome. Risulterà designato il socio che nella prima votazione avrà ottenuto il maggior numero di voti, purché superiore al 50% dei votanti; nell'eventuale seconda votazione risulterà designato il nome di chi avrà ottenuto il maggior numero di voti.

2.6. Decadenza

Si cessa dall'incarico direttivo o di consigliere per scadenza del termine, dimissioni o decadenza nonchè nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente dei consigli (parrocchiali e diocesano) sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro (Regolamento di attuazione, art. 11).
Per gli incarichi direttivi le dimissioni hanno effetto dal momento in cui sono accettate dal Consiglio che procede a nuova elezione.
Per gli incarichi direttivi o di consigliere, la decadenza per il venir meno delle condizioni prescritte per ricoprire l'incarico, o per assenza senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui si è membri, opera ugualmente dal momento in cui ne prende atto il Consiglio col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Al Consigliere dimessosi o decaduto subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Tutti i soci di AC si impegnano ad evitare che l'Associazione, le sue sedi e la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle loro scelte politiche personali e nelle competizioni elettorali.
Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei consigli (diocesani e parrocchiale) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei consigli comunali, provinciali, regionali, con incarichi di sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di presidente di circoscrizioni comunali.
Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati a incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei consigli.
I soci che rivestano incarichi direttivi e di componenti dei consigli (diocesani e parrocchiale), in caso di candidatura per le assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali di qualsiasi livello, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.

2.7. Assistenti diocesani.

Gli Assistenti diocesani sono nominati dall'Arcivescovo; essi partecipano alla vita dell'Associazione per esercitare il servizio ministeriale loro affidato. Partecipano anche alle sedute degli organi deliberativi al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle relative decisioni che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

CAP. 3 ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELL'ARCIDIOCESI DI COSENZA - BISIGNANO

3.1 All'interno dell'Associazione diocesana possono costituirsi associazioni parrocchiali, interparrocchiali o associazioni territoriali di base, gruppi e movimenti per attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni di vita o esperienze. Le predette articolazioni sono riconosciute dal Consiglio diocesano.

3.2 Le associazioni parrocchiali riuniscono laici di varie età (bambini, ragazzi, giovani e adulti).

3.3 La costituzione di nuove associazioni - parrocchiali, interparrocchiali, ATB - è promossa da singoli o gruppi di laici che, in collaborazione con i rispettivi parroci, formulano specifica istanza al consiglio diocesano alla cui valutazione è rimessa la relativa decisione. La costituzione di associazioni interparrocchiali o ATB è richiesta dai consigli parrocchiali delle associazioni interessate e sottoposta a delibera del Consiglio diocesano.

3.4 All'interno delle associazioni parrocchiali e interparrocchiali/ATB possono costituirsi gruppi di età, di lavoro, di studio, di interesse e di volontariato. Essi possono essere promossi liberamente dai soci e sono riconosciuti dal Consiglio dell'associazione di appartenenza purché abbiano lo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.

3.5 Tutta l'Associazione accompagna e sostiene l'Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR), che in ogni associazione parrocchiale è aperta a tutti i bambini e i ragazzi per le finalità espresse nell'articolo 16 dello Statuto. In particolare l'AC offre loro un'organica esperienza di vita ecclesiale e di impegno missionario; attua il suo compito attraverso la vita di gruppi differenziati per età ed esigenze; condivide con le famiglie e la comunità ecclesiale l'impegno alla loro formazione

umana e cristiana mediante educatori giovani e adulti adeguatamente formati.

3.6 L'AC di Cosenza-Bisignano, tenuto conto della strutturazione dell'Arcidiocesi in foranie (o zone), settori e unità pastorali, riconosce e favorisce la costituzione di organi di collegamento territoriale intermedio, corrispondenti alle possibilità e alle necessità della pastorale diocesana e della vita dell'AC

3. 7 I Movimenti diocesani sono promossi e riconosciuti dal Consiglio diocesano, e riuniscono più gruppi del medesimo tipo presenti nella diocesi. Una particolare attenzione andrà riservata ai movimenti studenti e lavoratori.

3. 8 I Movimenti diocesani Studenti e Lavoratori operano secondo le linee approvate dal Consiglio nazionale e dal Consiglio diocesano. Fanno parte di tali Movimenti rispettivamente gli studenti e i lavoratori che aderiscono alle associazioni parrocchiali, interparrocchiali o ATB e manifestano la volontà di impegnarsi in via continuativa e associata del mondo della scuola o del lavoro. Possono farne parte anche coloro che aderiscono tramite appositi gruppi di cui all'art 3.9 costituiti all'interno delle scuole o nei luoghi di lavoro.

3.9 I gruppi associativi che dimostrano una significativa presenza nella realtà diocesana e rispondono a significative esigenze nella linea della missione dell'incontro e del servizio possono essere riconosciuti come diocesani e dotati di proprio regolamento approvato dal Consiglio diocesano.

3.10 Le relazioni tra l'Associazione diocesana e i gruppi **FUCI, MEIC e MIEAC** costituiti nel territorio dell'Arcidiocesi di Cosenza - Bisignano sono regolate dagli accordi approvati a livello nazionale e dal presente Atto Normativo. In particolare tali gruppi, riconosciuti dal Consiglio diocesano, si impegnano ad osservare tutte le decisioni degli organi diocesani di cui fanno parte.

CAP. 4. ORDINAMENTO GENERALE

4. 1 Gli **organi dell'Associazione diocesana** sono l'assemblea, il consiglio, la presidenza e il presidente. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 18 dello Statuto dell'ACI. e dal presente Atto Normativo.

4. 2 Sono **organi di ogni singola associazione parrocchiale, interparrocchiale o ATB** l'assemblea, il consiglio e il presidente. In quanto compatibili, essi esercitano funzioni analoghe a quelle indicate per i corrispondenti organi diocesani (artt. 18 e 23/c Statuto ACI) e tutte le altre indicate nel presente Atto.

4. 3 Sono **organi di ogni gruppo** l'assemblea e il segretario coordinatore. Sono organi di ogni **Movimento diocesano** il Segretario, il Vice segretario, il consiglio e l'assemblea dei soci ad essi aderenti. Gruppi e movimenti sono retti da appositi regolamenti approvati dal Consiglio diocesano.
I Movimenti riconosciuti a livello nazionale, come **MSAC** e **MLAC**, sono retti dagli organi stabiliti nei loro Documenti normativi nazionali, salvo gli adattamenti locali contenuti nel presente Atto normativo o decisi dal Consiglio dell'Associazione diocesana.

I gruppi diocesani del **MEIC**, della **FUCI** e del **MIEAC** sono retti ugualmente dagli organi stabiliti dai loro regolamenti nazionali e dagli accordi col Consiglio nazionale.

4. 4 La **convocazione dell'Assemblea diocesana generale** e dei Movimenti dovrà essere comunicata ai responsabili degli organi interessati mediante apposito avviso inviato almeno 15 giorni prima. La convocazione dell'**assemblea parrocchiale/ATB o di gruppo** dovrà essere comunicata ai soci in maniera tale da garantirne la possibilità di conoscenza.

4.5 Validità. Le decisioni di tutti gli organi collegiali sono prese a

maggioranza semplice dei presenti, purché all'incontro partecipi almeno la maggioranza degli aventi diritto. In ciascun organo possono votare soltanto i membri eletti e quelli che ne fanno parte di diritto. Gli assistenti partecipano ai loro rispettivi organi con diritto di parola ma non di voto.

4. 6 Esecutività. Le decisioni delle assemblee, dei consigli diocesani e parrocchiali, interparrocchiali/ATB e della Presidenza diocesana sono immediatamente esecutive; le decisioni di tutti gli altri organi devono essere comunicate al Presidente diocesano o parrocchiale, secondo il livello, per la ratifica da parte dell'organo competente.

4. 7 L'**attribuzione delle responsabilità associative** avviene secondo quanto indicato nell'art. 19 dello Statuto nazionale.

CAP. 5. ORDINAMENTO DEL COLLEGAMENTO TERRITORIALE INTERMEDIO

5.1 Strutture organizzative, organi, loro composizione, compiti e regole di funzionamento del **collegamento intermedio** tra organi diocesani e parrocchiali e tra le associazioni parrocchiali, interparrocchiali/ATB di ciascun territorio nei quali la diocesi è suddivisa sono deliberate, caso per caso, dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza diocesana, sentiti i Presidenti delle associazioni parrocchiali/ATB direttamente interessate, tenendo conto delle caratteristiche delle articolazioni territoriali stabilite dall'Arcivescovo e delle associazioni, movimenti e gruppi di AC che sono presenti in ciascuna di esse.

Al fine di rispondere a specifiche e particolari esigenze di carattere locale le associazioni parrocchiali possono liberamente collegarsi tra loro ed organizzare attività comuni, informandone il Presidente diocesano per favorire la comunicazione associativa.

CAP. 6 ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

6. 1 Assemblea diocesana

L'Assemblea diocesana definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Associazione diocesana, tenendo conto dell'azione pastorale decisa dall'Arcivescovo di Cosenza Bisignano, delle indicazioni dell'AC nazionale, delle circostanze storiche del territorio e della propria situazione particolare. Essa elegge, inoltre, i componenti elettivi del Consiglio diocesano.

Partecipano all'Assemblea diocesana tutti i componenti del Consiglio diocesano, i rappresentanti delle associazioni parrocchiali, interparrocchiali/ATB dei gruppi diocesani e dei movimenti diocesani formalmente costituiti nella Diocesi.
Ogni associazione parrocchiale/ATB è rappresentata nell'Assemblea diocesana dal suo presidente e da un responsabile per ciascuna fascia d'età (adulti e giovani) in essa presente con almeno tre soci, e da uno dei responsabili/educatori dell'ACR I rappresentanti parrocchiali sono eletti dall'assemblea parrocchiale col voto di tutti i componenti.
I gruppi diocesani riconosciuti partecipano all'Assemblea con un solo rappresentante; i Movimenti diocesani, la FUCI, il MEIC e il MIEAC con due rappresentanti.
Il MSAC e il MLAC partecipano con i due segretari e altri membri in numero da 3 a 9, secondo le decisioni del Consiglio diocesano tenuto conto della loro consistenza effettiva. Possono partecipare all'Assemblea diocesana, senza diritto di voto, i membri delle équipe diocesane delle varie articolazioni, i componenti delle commissioni diocesane permanenti e un massimo di tre soci (anche ragazzi) per ogni associazione parrocchiale, scelti dal presidente dell'associazione.
L'Assemblea diocesana è convocata e presieduta dal Presidente diocesano per la data stabilita dal Consiglio. La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, avviene con comunicazione ai consiglieri e a tutti i presidenti delle associazioni parrocchiali/inter-

parrocchiali/ATB, almeno 15 giorni prima della data fissata.
Il Presidente diocesano regolamenterà le modalità di svolgimento dell'Assemblea, tenuto conto degli argomenti all'ordine del giorno e di quanto stabilito dagli artt.7 e 8 Regolamento nazionale di attuazione.
Il Consiglio diocesano stabilirà, attraverso il Regolamento assembleare, le modalità di presentazione di disponibilità da parte dei Consigli di ciascuna associazione territoriale di base che, all'atto della presentazione, si impegna a sostenerle nel corso dell'intero triennio.
Le disponibilità, distinte per Settore/Articolazione ACR, saranno rese pubbliche sul sito dell'Azione Cattolica diocesana prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea. Nel caso di elezioni si intenderanno in ogni caso eleggibili tutti gli aventi diritto.
Tutti gli aventi diritto al voto voteranno per eleggere tutti i componenti elettivi del Consiglio.

6. 2 Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano ha la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione diocesana, definisce e verifica la programmazione associativa annuale nel quadro delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea diocesana, accoglie e realizza le richieste particolari avanzate dall'Arcivescovo, costituisce i movimenti e i gruppi diocesani e ne approva i regolamenti, approva annualmente le quote associative, compone in unità organica le attività annuali proposte dalle varie componenti dell'Associazione, formula la terna per la nomina del Presidente diocesano da parte dell'Arcivescovo, elegge gli altri componenti della Presidenza diocesana, delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo, riconosce le associazioni territoriali (parrocchiali, interparrocchiali e ATB), dispone le diverse forme di collegamento territoriale, definisce le strutture associative intermedie tra parrocchie e diocesi, approva quant'altro demandatogli dal presente Atto normativo e dal Regolamento nazionale.

Il Consiglio diocesano è composto da 18 membri eletti dall'Assemblea diocesana: sei adulti, sei giovani, sei responsabili/educatori ACR in numero pari tra uomini e donne per ciascun settore/artico-

lazione.
Compongono, inoltre, il Consiglio diocesano il Presidente diocesano e i membri della Presidenza diocesana che non siano stati eletti consiglieri; qualora il presidente diocesano, il segretario e amministratore siano membri già eletti in Consiglio diocesano dall'Assemblea, i medesimi saranno sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. Sono membri del Consiglio diocesano anche i segretari dei movimenti diocesani costituiti e riconosciuti, il Presidente e il Vice presidente del MEIC, della FUCI e del MIEAC.

Il Consiglio diocesano coopta, su proposta della Presidenza diocesana, un socio per ogni forania o zona pastorale non rappresentata all'interno del Consiglio.

Nel Consiglio diocesano sono inoltre cooptati i soci eletti nella Delegazione regionale e nel Consiglio nazionale dell'AC qualora ancora non ne facciano già parte, il Vice Responsabile dell'ACR se cooptato in Presidenza, una coppia di sposi e ogni altra figura prevista dallo Statuto nazionale o dal Regolamento nazionale di attuazione.

Il Consiglio diocesano è convocato e presieduto dal Presidente diocesano, che fissa anche l'ordine del giorno della seduta. La convocazione deve pervenire sette giorni prima della data di svolgimento. La presidenza fissa le date di massima degli incontri per l'intero anno associativo e le comunica ai membri del consiglio.

Il Consiglio Diocesano, nella sua prima riunione dopo la nomina del Presidente Diocesano, elegge, su proposta del Presidente, il Segretario e l'Amministratore.

Il Consiglio Diocesano nomina, inoltre, su proposta della Presidenza, l'Ufficio di Segreteria, composto da ogni figura idonea a supportare l'organizzazione e le attività associative. La responsabilità del coordinamento della struttura sarà del Segretario. Qualora lo si ritenga necessario il Consiglio diocesano può cooptare, su proposta della Presidenza, ogni altra figura utile ad un migliore funzionamento

dell'Associazione.
Qualora un Consigliere diocesano, per uno dei motivi specificati negli articoli che precedono, si dimetta o decada, sarà sostituito dal Consigliere che è risultato essere il primo dei non eletti, relativamente al settore/articolazione interessato e, nell'ipotesi di impossibilità di accettare l'incarico da parte di questi, dal successivo secondo l'elenco dei votati al Consiglio dall'Assemblea. In mancanza, il Presidente diocesano, coadiuvato dai membri della presidenza diocesana, individua un socio disponibile a ricoprire l'incarico di Consigliere diocesano, proponendolo al Consiglio medesimo per la nomina.

6. 3 Presidente diocesano

Il Presidente diocesano rappresenta l'Associazione, ne garantisce l'unitarietà e la collegialità, assicura il pieno funzionamento di tutti gli organi associativi, esercita le altre funzioni indicate nel presente Atto normativo o attribuitegli dall'Assemblea e dal Consiglio. Nel caso in cui il Presidente diocesano, per uno dei motivi specificati negli articoli che precedono, si dimetta o decada durante il terzo anno del mandato, la presidenza dell'Associazione diocesana sarà assunta pro-tempore dal Vice presidente più anziano che provvederà a svolgere le attività già programmate per l'anno associativo in corso e quelle che si rivelasse necessario compiere.

6. 4 Presidenza diocesana

La Presidenza diocesana provvede alla gestione dell'Associazione nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio. In particolare autorizza l'effettuazione di qualsiasi attività diocesana e ne assicura l'armonizzazione complessiva.
Fanno parte della Presidenza diocesana: il Presidente diocesano, quattro Vice presidenti (due giovani e due adulti), il Responsabile dell'ACR, il Segretario e l'Amministratore. Escluso il Presidente diocesano, che è nominato dall'Arcivescovo, tutti gli altri componenti sono eletti dal Consiglio diocesano in apposita seduta. A tal fine ogni consigliere diocesano indica su un'apposita scheda una candidatura per ciascun componente da eleggere. Le candidature si ritengono formulate quando ottengono il sostegno di almeno 5

consiglieri. Successivamente ogni consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, scegliendo fra le candidature formulate. Verrà eletto chi nei primi tre scrutini avrà ottenuto la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, sarà sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. La Presidenza diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile dell'ACR.

Il più anziano d'età dei quattro Vice presidenti diocesani esercita le funzioni di Vice presidente generale in caso di assenza o impedimento del Presidente diocesano.

La Presidenza diocesana può inoltre attribuire ulteriori incarichi tra i suoi componenti.

La Presidenza diocesana è convocata e presieduta dal Presidente diocesano, che fissa anche l'ordine del giorno. All'inizio di ogni anno associativo la Presidenza stabilisce le date degli incontri ordinari dell'intero periodo.

6. 5 Altri organismi

Secondo le esigenze associative, il Consiglio e la Presidenza diocesana possono costituire altri organismi (comitato presidenti parrocchiali, commissioni per attività, équipe di articolazione ecc.), permanenti od occasionali, assegnando loro funzioni consultive (di studio e di proposta) o esecutive a disposizione degli organi individuali o collegiali indicati nella deliberazione costitutiva. In quanto compatibili, analoghi organismi possono essere costituiti nelle Associazioni parrocchiali e nei Movimenti diocesani.

Ogni consigliere diocesano fa parte di diritto dell'équipe o commissione permanente di settore/articolazione di appartenenza.

Le riunioni di detti organismi sono convocate e presiedute dai responsabili indicati nella deliberazione costitutiva. Tuttavia l'avviso di convocazione deve essere sempre inviato per conoscenza, secondo

il livello, al Presidente diocesano o parrocchiale. Questi, se presente, presiede la riunione come segno di unità, ma vota in essa solo se ne fa parte di diritto. In particolare il Presidente diocesano può convocare e presiedere qualsiasi organismo collegiale dell'Associazione diocesana a tutti i livelli.

6.7 Associazione parrocchiale

L'Associazione parrocchiale/ATB è formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
Organi dell'Associazione parrocchiale sono l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente.

All'Assemblea parrocchiale partecipano con diritto di voto tutti gli aderenti di età superiore ai 14 anni in regola con la più recente raccolta di adesioni. Possono partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, anche i ragazzi dell'ACR. L'Assemblea stabilisce le linee annuali dell'Associazione. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, il numero di giovani e adulti, da eleggere nel Consiglio parrocchiale, in modo che tutte le componenti dell'Associazione siano rappresentate, sarà stabilito dal Consiglio nella sua ultima riunione prima dell'Assemblea. Tutti gli aventi diritto al voto voteranno congiuntamente per eleggere tutti componenti elettivi del Consiglio.

Il Consiglio parrocchiale ha compiti di programmazione, gestione e verifica della vita dell'Associazione e approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
Il Presidente parrocchiale o dell'associazione territoriale di base è nominato dall'Arcivescovo su proposta formale del Consiglio dell'associazione territoriale di base che designa, a mezzo di votazione, una sola persona. Il Presidente dell'associazione territoriale di base ha il compito di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, curando in modo particolare la piena collaborazione col Parroco e il servizio alle esigenze pastorali della comunità parrocchiale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio parroc-

chiale.
In essa possono formarsi liberamente dei gruppi per momenti occasionali come prima vitale esperienza associativa. I gruppi permanenti devono essere riconosciuti dal Consiglio parrocchiale.
In quanto compatibili, agli organi dell'Associazione parrocchiale (Assemblea, Consiglio e Presidente) si applicano le norme fissate per gli organi diocesani corrispondenti.

CAP. 7 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

7. 1 Patrimonio - Entrate

I soci dell'Associazione diocesana contribuiscono personalmente al finanziamento dell'Associazione diocesana e dell'Associazione parrocchiale, interparrocchiale o ATB di appartenenza mediante il versamento di contributi liberi e di un contributo annuale nella misura stabilita rispettivamente dal Consiglio diocesano e dal Consiglio parrocchiale o interparrocchiale/ATB.

Specificamente il patrimonio dell'Associazione, diocesana e parrocchiale, è costituito da:

a. beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a. contributi degli aderenti per le spese della stessa;
b. contributi di privati;
c. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
d. contributi di organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
i. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
j. ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio diocesano o parrocchiale.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e dell'Amministratore, secondo la deliberazione specifica.
L'Amministratore diocesano è coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive, nominato dal consiglio diocesano su proposta del Presidente, ed il cui parere è obbligatorio per le spese rilevanti o che impegnano l'Associazione per più di un anno.

Il Presidente diocesano o i presidenti delle Associazioni Territoriali di Base, ciascuno per l'associazione presieduta, attuano le delibere di accettazione e compiono i relativi atti giuridici.
L'Associazione diocesana e le associazioni parrocchiali o interparrocchiali/ATB promuovono la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni ad essa, a collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti. I loro beni mobili e immobili sono registrati, intestati ed elencati in apposito inventario.

7. 2 Imputazione giuridica.

L'Associazione diocesana di Cosenza - Bisignano e le varie associazioni parrocchiali che ne fanno parte sono **distinti centri di imputazione di interessi giuridici** e non hanno scopo di lucro; non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7.3 Responsabilità amministrativa.

La responsabilità dell'amministrazione diocesana spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la cura all'Amministratore eletto dal Consiglio su proposta del Presidente.

La responsabilità dell'amministrazione di ogni singola associazione

territoriale di base è assunta dal rispettivo consiglio parrocchiale.
Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio diocesano può deliberare e chiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di tali finalità.
Annualmente la Presidenza diocesana propone e il Consiglio diocesano approva il bilancio e il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione diocesana. Ove lo ritenga opportuno il Consiglio diocesano può nominare una Commissione, permanente od occasionale, per la compilazione del bilancio preventivo e la verifica del conto consuntivo. La Presidenza decide ed effettua le spese per la vita ordinaria dell'Associazione diocesana. Nelle singole associazioni parrocchiali i poteri e compiti fin qui indicati sono attribuiti al Presidente parrocchiale e al Consiglio parrocchiale.

CAP. 8 - NORME FINALI E TRANSITORIE

8.1 Il presente Atto normativo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio nazionale.

Potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea diocesana approvata con almeno la partecipazione al voto dei due terzi degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Il Consiglio diocesano è delegato a recepire le eventuali richieste avanzate dal Consiglio Nazionale come condizione per concedere il giudizio di conformità con lo Statuto.

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita dell'associazione parrocchiale, si applicano, in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'Associazione nazionale e le norme del presente Atto normativo riferite all'associazione diocesana.

Per quanto non previsto si applicano inoltre le norme del Codice di diritto canonico e del Codice civile vigenti.

Il presente Atto Normativo, approvato dall'Assemblea diocesana il 26 gennaio 2025, è dichiarato pienamente conforme e valido ai sensi dell'Art. 21, comma 2, dello Statuto e dell'Art. 14 del Regolamento nazionale di attuazione.
Tale validità decorre a seguito della delibera del Consiglio Nazionale prot. n. 178/2025 del 19 ottobre 2025 e del successivo recepimento delle modifiche richieste relativamente all'Articolo 6.2, operato dal Consiglio diocesano nella seduta del 13 dicembre 2025.

Il presidente diocesano
Nicola De Santis

Il segretario diocesano
Daniele Attilio Zappa

Art.21 - L'ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L'Associazione diocesana è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e da un Atto normativo diocesano, adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e specificato dal suo Regolamento di attuazione.

2. L'Atto normativo diocesano è approvato dall'Assemblea e diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale.

Dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana